

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 482 in data 09/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, SU PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICA PER IL PRONTO SOCCORSO E PER LA NEUROLOGIA DELL'ASL BI. - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

Determinazione n. 482 in data 09/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, SU PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICA PER IL PRONTO SOCCORSO E PER LA NEUROLOGIA DELL'ASL BI. - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con determina n° 1279 del 21/12/2018 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento del servizio per l'esecuzione di prestazioni professionali di assistenza Medica per il Pronto Soccorso dell'ASL BI., mediante procedura negoziata, per il periodo di mesi 12;
- con nota in data 29/04/2019 il Direttore della S.C. di Neurologia ha espresso la necessità di reperire professionisti medici per la neurologia al fine di garantire la copertura dei turni e della pronta disponibilità;
- per entrambe le tipologie di prestazione è prevista una durata contrattuale di mesi 12 unitamente ad una clausola risolutiva espressa del contratto in caso di attivazione di opportune procedure di reclutamento, per la copertura dell'organico da parte dell'ASL, che si concludano nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;
- i documenti di gara sono stati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti, in accordo con le strutture interessate, in base ai seguenti criteri:
 - procedura negoziata ad invito, a lotti distinti, a seguito di avviso di manifestazione di interesse;
 - è proposto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. 50/2016 e linee guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2019);
 - alla data di approvazione del presente provvedimento, per l'acquisizione del servizio in parola non esistono né convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale S.C.R.-Piemonte S.p.A. o da CONSIP S.p.A., né strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da queste ultime;
 - il presente appalto è costituito da due lotti distinti – con aggiudicazione separata- poiché il servizio in parola presenta caratteristiche dissimili;

Determinazione n. 482 in data 09/05/2019

- Lotto 1 - Pronto Soccorso (CIG 7900938C49), valore stimato € 103.680 (IVA esclusa) oltre oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 250;
 - Lotto 2 - Neurologia (CIG 7900942F95), valore stimato di € 60.480 (IVA esclusa) oltre oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 250;
 - in data 29/04/2019 il Direttore della S.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione ha approvato il capitolato relativo alla presente procedura negoziata;
 - in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, gli atti della presente procedura verranno pubblicati nel seguente modo:
 - tutti i documenti relativi alla procedura negoziata sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it sezione “ Bandi di gara”;
 - l'intera procedura verrà condotta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica denominata MEPA di Consip;
- RITENUTO pertanto opportuno:
- approvare i seguenti documenti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - Lettera di invito e relativi allegati (Allegato 1);

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. “BI” di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, la lettera di invito allegata al presente atto, per farne parte integrale e sostanziale, per l'affidamento del servizio per l'esecuzione di prestazioni professionali di assistenza medica (n. gara 7429627) come segue:
 - Lotto 1 - Pronto Soccorso (CIG 7900938C49), valore stimato € 103.680 (IVA esclusa) oltre oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 250;
 - Lotto 2 - Neurologia (CIG 7900942F95), valore stimato di € 60.480 (IVA esclusa) oltre oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 250;

per un totale dell'intero servizio (lotto 1 e 2) pari ad € 164.160,00 (IVA esclusa) ed una durata di mesi 12, da espletarsi mediante procedura negoziata su piattaforma telematica MEPA di Consip, ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Determinazione n. 482 in data 09/05/2019

- 2) di dare atto che è prevista una clausola risolutiva espressa del contratto in caso di opportune procedure di reclutamento, per la copertura dell'organico da parte dell'ASL, che si concludano nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;
- 3) di attribuire il costo complessivo del servizio in oggetto derivante dal presente atto, pari ad Euro 164.160,00 (IVA esclusa) per un periodo di mesi 12 (01/07/2019 – 31/05/2020) al conto economico 03.10.10.14 "Altri servizi generali" centro di costo C03018 costi comuni di presidio del bilancio aziendale;
- 4) di dare atto che verrà accantonata ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.lg.vo 50/2016, in apposito fondo, una risorsa finanziaria in misura non superiore al 2% dell'importo del servizio posto a base di gara e quindi pari a € 3.283,20;
- 5) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 482 in data 09/05/2019

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, li 09/05/2019

ALLE DITTE INTERESSATE

OGGETTO: Procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D Lgs 50/2016, suddivisa in lotti, del servizio per l'esecuzione di prestazioni professionali di assistenza Medica per il Pronto soccorso (lotto 1) e per la Neurologia (lotto 2) dell'ASLBI. (n. gara 7429627)

1. Premesse

Con determinazioni del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 1279 del 21/12/2018 e n. 00del 0000 questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio per l'esecuzione di prestazioni professionali di Assistenza Medica per il Pronto Soccorso (lotto 1) e per la Neurologia (lotto 2) dell'ASL BI.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, nn. 2 e 3, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è l'Ospedale "Degli Infermi", sito in via dei Ponderanesi n. 2 a Ponderano (BI)

Lotto 1 CIG: 7900938C49

Lotto 2 CIG: 7900942F95

L' ASL BI, di seguito denominata Stazione appaltante, per la presente procedura utilizza la piattaforma MEPA di Consip.

2. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le Ditte concorrenti potranno inoltrare richieste di chiarimenti esclusivamente tramite la piattaforma telematica MEPA sino alle ore 13.00 del giorno 00/00/2019.

La Stazione Appaltante renderà disponibili sulla medesima piattaforma MEPA le risposte ai chiarimenti richiesti in tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Le Ditte concorrenti sono pertanto tenute a visitare il sito informatico MEPA per informarsi.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**3. Oggetto del servizio e suddivisione in lotti**

L'appalto è costituito da due lotti distinti, ad aggiudicazione separata, poiché il servizio in parola presenta caratteristiche dissimili.

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio per l'esecuzione di prestazioni professionali di assistenza medica per l'ASL BI – Via dei Ponderanesi, 2 così suddiviso:

n. lotto	Denominazione	CIG
Lotto 1	Turni di guardia medica attiva di Pronto soccorso sia diurna che notturna.	7900938C49
Lotto 2	Turni di attività medica in corsia della struttura di Neurologia, o per urgenze anche richieste dal Pronto Soccorso.	7900942F95

4. Caratteristiche generali del servizio

Il servizio ha per oggetto la copertura di turni presso le seguenti strutture dell'ASL BI di Via dei Ponderanesi, 2 Ponderano (BI):

- **Struttura Complessa Medicina e Chirurgia di Urgenza e Accettazione:** turni di guardia attiva di Pronto soccorso sia diurna che notturna presso la S.S di Pronto Soccorso.
Il servizio dovrà essere assicurato per un massimo di 12 turni mensili totali eventualmente compensabili durante il periodo.
- **Struttura Complessa Neurologia:** Turni di attività medica in corsia, o per urgenze anche richieste dal Pronto Soccorso.
Il servizio dovrà essere assicurato per un massimo di 7 turni mensili totali eventualmente compensabili durante il periodo

Qualora si rendesse necessario un aumento del numero dei turni mensili verrà riconosciuto alla Ditta aggiudicataria un compenso pari al costo orario applicato per il canone.

5. Requisiti specifici personale

L'attività in oggetto dovrà essere svolta da personale medico con comprovata e necessaria formazione universitaria:

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Per il Pronto Soccorso: (laurea in medicina e Chirurgia + specializzazione in Medicina d'Urgenza o equipollenti, o in Anestesia e Rianimazione, o in alternativa alle suddette specializzazioni attività di servizio presso il Sistema di Emergenza Territoriale 118) e documentata esperienza lavorativa presso strutture di urgenza emergenza.

Per la Neurologia: (laurea in medicina e Chirurgia + specializzazione in neurologia e documentata esperienza lavorativa presso strutture di Neurologia).

6. Importo e durata della fornitura opzioni e rinnovi

L'importo stimato per la fornitura dell'intero servizio (lotti 1 e 2) per il periodo di mesi 12 è pari a € 164.160,00 IVA esclusa;

Lotto 1 € 103.680 oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso € 250.

Lotto 2 € 60.480 oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso € 250.

La durata del servizio è fissata in 12 mesi e decorrerà dal **1° luglio 2019**.

La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi di legge i contratti sono prorogabili di 6 mesi, qualora entro il termine di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di fornitura.

Nel caso di esercizio della facoltà di proroga la Stazione Appaltante procederà ad una rinegoziazione dei prezzi.

Qualora CONSIP S.p.A. o S.C.R. Piemonte S.p.A. stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto in parola, convenzioni per forniture di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, l'ASL BI avvierà una negoziazione con il soggetto appaltatore al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima, ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7/08/2012, n. 135.

7. Requisiti generali

È escluso dalla gara l'operatore economico per cui sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e che abbia comunque affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità **Allegato 03** costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**8. Requisiti di idoneità**

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9. Subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente:
LOTTO 1 importo pari ad € 2.073.60;
LOTTO 2 importo pari ad € 1.209.60;
salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BIVERBANCA S.p.A. - Ufficio Tesoreria Enti, Via Carso, 15 - 13900 Biella, IBAN IT22Z0609022308000008000088, indicando come causale: "CIG xxxxxxxxxx - Garanzia provvisoria procedura negoziata per affidamento del servizio per l'esecuzione di prestazioni professionali di assistenza Medica per il Pronto soccorso dell'ASLBI";
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- c. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

e. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

11. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma MEPA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del 00.00.2019 pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" –unica per entrambi i lotti- composta da:

- 1) **Copia** della presente lettera d'invito debitamente firmata per accettazione;
- 2) **Dichiarazione** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata) attestante il permanere delle condizioni di assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 dichiarata in sede di iscrizione al Bando del Mercato Elettronico della P.A. per "l'acquisto di diverse tipologie di servizi".
(Allegato_01_Dichiarazione_assenza_cause_di_esclusione_art.80)
- 3) **Dichiarazione** allegata alla presente lettera d'invito di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 D.lgs. 81/08 - (Allegato_02_Dichiarazione_DLgs_81-2008_art.26);
- 4) **Patto d'integrità**, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta - (Allegato_03_Patto_integrità);

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

- 5) **PASSOE** (se previsto) rilasciato dall'ANAC ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC.
- 6) Dichiarazione inerente i flussi finanziari, relativamente al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010, secondo il modello allegato (**Allegato_04_Dichiarazione_flussi_finanziari**)

La ditta è esentata ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.

Si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l'impegno al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010 s.m.i.

B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA" -una per ogni lotto- comprendente:

- dettagliato documento tecnico, timbrato e firmato, di descrizione delle modalità di espletamento del servizio, comprendente l'indicazione dei professionisti proposti, redatta in lingua italiana, completa di tutte le caratteristiche tecniche e descrittive della realizzazione del servizio in oggetto;
- curriculum vitae dei professionisti con i dati anagrafici oscurati;

C) "OFFERTA ECONOMICA" -una per ogni lotto- redatta utilizzando lo schema allegato (Allegato_05_Offerta economica**), firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, indicante i seguenti elementi:**

1. Codice identificativo Gara (_____);
2. canone mensile, proposto, al netto di IVA, per l'intero servizio. I valori indicati si devono intendere come comprensivi di tutte le attività richieste nella presente lettera-invito per l'esecuzione del servizio;
3. costo orario;
4. costi della manodopera di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice;
5. costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**12. Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**13. Garanzia provvisoria**

Il concorrente allega il documento attestante la garanzia provvisoria (v. art. 11) sottoscritto con firma digitale.

Se si presenta cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, dovrà essere allegata anche copia della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all'originale.

14. Patto di integrità

Il concorrente allega il Patto di integrità (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) di cui all' **Allegato 03** alla documentazione di gara, sottoscritto digitalmente.

15. Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento

Il concorrente allega l'Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento, di cui all' **Allegato D**, alla documentazione di gara.

16. Subappalto

In caso di subappalto, il concorrente allega, per ciascun subappaltatore:

- il DGUE, sottoscritto con firma digitale dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D,e alla parte VI;
- le dichiarazioni integrative di cui al precedente paragrafo, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 firmate digitalmente dal subappaltatore;
- il PASSOE;

17. Dichiarazione di congruità prezzi

Il concorrente allega una dichiarazione ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in cui indica in modo dettagliato:

- a. i migliori prezzi praticati, negli ultimi 12 mesi, ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio nazionale relativamente a pari servizi di cui la Ditta è risultata affidataria;

18. Quinto d'obbligo-Modifica del contratto

Il presente contratto può essere modificato nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 12 del citato art. 106, nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**19. Criterio di aggiudicazione**

La presente gara **sarà aggiudicata, a Lotti distinti -con aggiudicazione separata- secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95 D.Lgs. 50/2016 e Linee guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016), risultante dall'esame comparato di elementi di valutazione tecnico-qualitativa ed economica espressa in centesimi come segue:

a) QUALITÀ: punti 70/100 soglia di sufficienza: 35 punti

b) PREZZO: punti 30/100

Totale: punti 100/100

Lo svolgimento delle attività procedurali sarà demandato al Seggio di gara e – per il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** – ad un organo tecnico.

20. Svolgimento operazioni di gara**Modalità apertura dell'offerta**

In data 00/00/2019, con le modalità previste dalla piattaforma MEPA per le procedure telematiche, si procederà all'apertura della "Busta" contenente la documentazione amministrativa e alla conseguente verifica della corrispondenza a quanto richiesto ai fini dell'approvazione. In seguito all'approvazione dei documenti presentati si procederà con l'apertura dell'offerta tecnica ed economica

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

21. Apertura della busta "documentazione amministrativa"

Il RUP procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere all'offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B.: la Stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

22. Apertura delle buste telematiche "documentazione tecnica"

Il RUP procederà all'apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica presentata dal concorrente. La documentazione tecnica verrà valutata da un Organo Tecnico facente capo alle strutture richiedenti il servizio in oggetto.

- Per l'assegnazione del punteggio di qualità saranno valutati gli elementi indicati nella tabella sottostante.

Elementi di valutazione	Caratteristiche valutate	Punti	MIN
	Procedura proposta per concordare turnistica	20	10
	CV professionisti proposti	30	15
	Numero di professionisti a disposizione	20	10
SOMMANO punti		70	35

L'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità sarà effettuata, mediante relazione motivata.

Le risultanze dell'organo tecnico, individuato con nota dal RUP, che opererà in una o più sedute riservate verranno formalizzate in verbali sottoscritti da tutti i suoi componenti.

L'organo tecnico potrà essere chiamato a svolgere funzioni di ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

23. Apertura delle buste telematiche "documentazione economica"

Al termine delle procedure previste al precedente punto, il seggio di gara procederà in seduta riservata all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e quindi alla relativa valutazione, secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 4 lett. b).

Ai fini della valutazione economica verrà presa in considerazione la voce "importo complessivo offerto (B)" dell'offerta economica (All_to 5), al netto di IVA.

Il punteggio massimo (30 punti) verrà attribuito alla Ditta che avrà proposto il prezzo complessivo più basso. Alle altre Ditte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente al crescere del prezzo complessivo, in base alla seguente formula:

$$Vfa = Pmin / Pa \times 30$$

dove:

Vfa = indice di valutazione economica finale dell'offerta "a";

Pmin = prezzo più basso tra tutte le offerte presentate;

Pa = prezzo dell'offerta "a"

Saranno escluse dalla gara le Ditte che avranno presentato offerta per un importo superiore a quello posto a base d'asta.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Si procederà quindi alla formulazione della graduatoria sommando, in capo ad ogni Ditta concorrente ammessa, i punteggi ad essa attribuiti in sede di valutazione tecnico-qualitativa ed in sede di valutazione dell'offerta economica.

Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale che, unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all'organo competente della Stazione appaltante per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente (art. 95 D.Lgs. 50/2016).

Se le offerte di due o più Ditte conseguono il medesimo punteggio complessivo e il medesimo punteggio di prezzo, la Stazione Appaltante procederà a richiedere alle Ditte concorrenti una miglioria economica mediante presentazione di offerte segrete. Sarà dichiarata aggiudicataria la Ditta che risulterà miglior offerente. Qualora le Ditte interessate non intendano apportare alcun miglioramento alla propria offerta economica, ovvero lo riconoscano di pari misura, la fornitura verrà aggiudicata mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere all'offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara ne dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni il RUP provvede a comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice

- i casi di **esclusione** per:
- **inserimento della documentazione economica** all'interno degli spazi presenti sulla piattaforma destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**24. Verifica dell'anomalia**

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, il RUP, con il supporto dell'organo tecnico, procederà, alla verifica della congruità delle offerte che presentino carattere anormalmente basso. A tal fine, ai sensi del comma 3 dell'art. 97, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente paragrafo 20.

25. Ulteriori regole e vincoli

Saranno **escluse** dalla procedura le Cooperative concorrenti che presentino offerte:

- incomplete e/o parziali,
- sottoposte a condizione,
- nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura in merito alle condizioni di contratto specificate nel presente documento,
- che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di contratto.

Saranno altresì **escluse** dalla procedura le Cooperative concorrenti:

- coinvolte in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano presentato dichiarazioni mendaci; la Stazione Appaltante – che a tal fine si riserva di procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione – trasmetterà in tal caso gli atti all'ANAC per i seguiti di competenza.

La Stazione appaltante nell'ambito della propria discrezionalità, con provvedimento motivato, si riserva di:

- a) riaprire i termini per la partecipazione;
- b) non aggiudicare o aggiudicare in parte;
- c) acquisire in tutto o in parte il servizio offerto ed aggiudicato, in relazione alle proprie disponibilità economiche;

senza che le Cooperative partecipanti possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

26. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Qualora l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Prima di procedere all'affidamento del servizio, questa Amministrazione si riserva la facoltà di negoziare eventuali migliori condizioni economiche e di fornitura.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Prima di procedere alla stipula del contratto, la Stazione appaltante richiede all'aggiudicatario:

- garanzia definitiva di cui al successivo art. 32.
- dati anagrafici del sottoscrittore del contratto e relativo codice fiscale.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi**Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516*leila.rossi@aslbi.piemonte.it**27. Prestazione e modalità di esecuzione del servizio**

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia.

La Ditta aggiudicataria deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di partecipazione alle pubbliche gare.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dall'Azienda relativa alle clausole dell'esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria, nel rispetto dello specifico contesto in cui opera l'ASL e di quanto previsto dal presente capitolato, dovrà inoltre:

- Pagare tasse e imposte di qualsiasi genere, comunque connesse all'attività in oggetto;

28. Divieto di sospensione del servizio

Alla Ditta aggiudicataria è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

In caso di impedimento da parte del Medico Professionista, dopo aver ottemperato a tutte le procedure relative alla gestione del flusso informativo (comunicazione telefonica e scritta, defezione del/i turni fissati nelle 24 h) la ditta aggiudicataria si impegna, ove possibile, alla copertura di parte dei turni calendarizzati.

29. Personale

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- garantire le risorse necessarie per organizzare sia la turnazione del personale che la continuità della attività, il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori, riducendo al minimo la rotazione e il turnover degli stessi;
- utilizzare personale in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta), che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell'amministrazione, impegnandosi a sostituire il personale che, per fondati motivi, risultasse inadeguato ai compiti assegnati, su indicazione motivata dell'A.S.L. e dopo specifico contraddittorio;
- comunicare l'elenco nominativo dei professionisti addetti al servizio;

L'A.S.L. avrà comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici. La Ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare tutte le

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi**Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516*leila.rossi@aslbi.piemonte.it

disposizioni di legge, quelle sanitarie, di prevenzione e sicurezza applicabili nei confronti delle persone impiegate nel servizio a qualsiasi titolo.

Gli operatori addetti al servizio dovranno rispettare tutte le norme, anche di carattere sanitario, inerenti la sicurezza.

La Ditta aggiudicataria è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio di cui trattasi a qualsiasi titolo per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

L'aggiudicataria dovrà impegnarsi a rimborsare in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri operatori eventuali crediti vantati dai medesimi, escludendo la responsabilità dell'A.S.L. per gli stessi e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l'A.S.L. stessa.

Saranno a carico della aggiudicataria:

- le assicurazioni sociali;
- le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- tutti, indistintamente, gli obblighi relativi ai contratti di lavoro;
- l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

30. Assicurazioni

La ditta aggiudicataria dovrà produrre copia della polizza di responsabilità civile professionale stipulata singolarmente da ogni professionista con la propria compagnia assicuratrice.

31. Comportamento del personale

La ditta aggiudicataria e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto potrà venire a loro conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito ai pazienti ed all'organizzazione delle attività svolte.

In particolare dovranno:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà assumersi la responsabilità di prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti a seguito di segnalazioni scritte, da parte dell'ASL BI, agli stessi riferite.

I dipendenti della ditta aggiudicataria che presteranno servizio nella struttura sanitaria e aree ad essa pertinenti sono tenuti a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale. La ditta aggiudicataria dovrà rispondere civilmente e penalmente, per quanto previsto dalle norme di legge, dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'ASL BI, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri professionisti.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

La ditta aggiudicataria dovrà perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell'ASL impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASL BI.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà tenere un comportamento in linea con quanto stabilito dalle norme di sicurezza e di igiene del lavoro.

In particolare:

- gli operatori dovranno essere provvisti di targhette di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991.
- dovrà rispettare tassativamente il divieto di fumo che vige in tutti gli ambienti chiusi, ivi compresi i servizi igienici e gli spogliatoi;

32. Divise del Personale

- La Ditta aggiudicataria deve provvedere a fornire al personale adibito al servizio, divise/camici necessari per quantità e foggia, e calzature idonee. La divisa dovrà essere contraddistinta dal logo della Ditta o da altra personalizzazione comunque diversa da quella in uso in ASLBI, mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro. E' fatto divieto all'Esecutore di affidare al proprio personale il lavaggio degli indumenti di lavoro presso la propria abitazione. La Ditta aggiudicataria deve quindi assumersi l'obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi.

33. Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore dell'ASL BI, una cauzione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La riduzione dell'importo della garanzia è regolata dall'art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'60% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 40% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà l'impossibilità di affidamento del servizio in questione.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**34. Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Biella, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

35. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e s.m.i. recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”* esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

36. Fatturazione e Pagamento dei corrispettivi.

Ogni fattura dovrà essere corredata dall'idonea documentazione per il rendiconto delle attività espletate nel periodo, secondo modalità che saranno concordate con l'ASL BI.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare *“per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”*.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL BI ai sensi dell'art. 177 D.Lgs. 163/2006.

37. Penalità

L'ASL BI, a tutela della qualità del servizio erogato e della scrupolosa conformità dello stesso alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, in ogni caso di verificata violazione di tali norme:

- non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in contratto;
- non provvede alla sostituzione di personale in caso di assenza improvvisa;
- per ogni inadempienza – non imputabile all'ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito: **fino al 10% dell'importo complessivo del contratto**, al netto di IVA;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire **entro 5 gg. lavorativi** dalla data della contestazione.

L'ASL BI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

È fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto verranno detratti da eventuali crediti della Ditta.

38. Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 la Stazione Appaltante ha l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva nonché fra la normale attività dell'ASL BI e le lavorazioni oggetto del presente appalto.

A tal fine sono stati elaborati il previsto "Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza" (DUVRI), le "Istruzioni a tutti i dipendenti e persone esterne in caso di evacuazione" e la "Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'A.S.L. BI di Biella", tutti reperibili sul sito web dell'A.S.L. BI www.aslbi.piemonte.it sezione "Servizi on-line/Modulistica/Approvvigionamento di beni" e che la Istituto Universitario dovrà dichiarare di accettare, come previsto al precedente punto A della presente lettera d'invito.

L'ASL BI si riserva di esercitare un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 ed eventualmente di procedure con le penali previste le capitolato generale.

39. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e s.m.i. recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

40. Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

L'ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie:

- interruzione non giustificata del servizio;
- subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 106 comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- frode nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'ASL BI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici;
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;
- situazioni indicate nel Patto di integrità;
- nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell'art. 3, co. 8, L. 136/2010;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda contraente è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'ASL BI la facoltà di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto risolto. La Ditta decaduta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta.

È fatta salva per l'ASL BI la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È fatta infine salva l'applicazione dell'art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione del contratto.

41. Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

42. Trattamento dei dati personali

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Fornitore/Contraente dovrà impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

L'ASL BI di Biella, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente contratto, ricorre al Fornitore/Contraente quale Responsabile del Trattamento, mediante formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto, che si intende integralmente richiamato nel presente contratto, è quello di definire le condizioni in base alle quali il Fornitore/Contraente, in qualità di Responsabile del Trattamento e come controparte dei Servizi definiti nel contratto, sia legittimato al trattamento dei dati personali per conto del Titolare, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite nonché dei relativi obblighi di legge. Si rimanda, pertanto, all' **Allegato D "Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento"** per la specificazione degli ulteriori aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**43. Norme Comuni**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici, nonché il Capitolato Generale in vigore presso questa ASL.

44. Spese, Imposte e Tasse

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA.

Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Laura Torrisi, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015-15153981) e-mail laura.torrisi@aslbi.piemonte.it

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
LOGISTICA E ACQUISTI E RUP
Dott.ssa Leila Rossi

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**(Allegato_01_Dichiarazione_assenza_cause_di_esclusione_art._80)**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____

residente a _____ in via _____

estremi documento: _____ n° _____ rilasciato da _____

nella sua qualità di *(titolare, legale rappresentante, ecc.)* _____

della Ditta _____

con sede in _____ in via _____

codice fiscale _____ P.IVA _____

telefono _____ telefax _____

e-mail _____ PEC _____

- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

- che la Ditta _____, alla data della presente dichiarazione, non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016¹.

Luogo e data_____
IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ V. il testo dell'articolo riportato in allegato.

Art. 80 (Motivi di esclusione) D.Lgs. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Allegato_02_Dichiarazione_DLgs_81-2008_art._26

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a :.....

In qualità di :

della Ditta:

DICHIARO

- Di accettare le condizioni generali di appalto;
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la Ditta:

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione dell'appalto di interesse

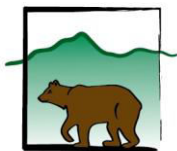
A tal fine dichiara inoltre gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato) _

_____;

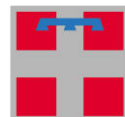
Timbro e firma

.....

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)



A.S.L. BI
Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

(Allegato_03_Patto_integrita)

PATTO DI INTEGRITA' TRA ASL BI E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTUALE

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Società _____ con sede legale in _____,

Via _____ codice fiscale/P.IVA _____, partecipante
alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori _____

(Codice Identificativo Gara - C.I.G.: _____)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell'11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

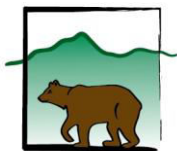
DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,



A.S.L. BI
*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

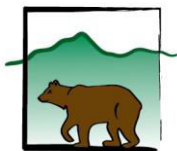
1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa



A.S.L. BI
*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3 Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4 Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

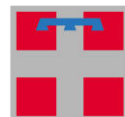
d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 163/06 e s.m.i.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

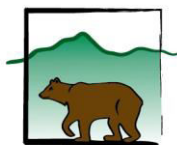
4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE

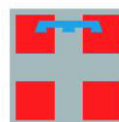
Per la ditta

Per ASL BI



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

(Allegato_04_Dichiarazione_flussi_finanziari)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 sui flussi finanziari

Il Sottoscritto
nato a il.....
cod. fisc. nella sua qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società.....
codice fiscale partita I.V.A.

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c;

DICHIARA

in relazione al dispositivo dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, che tutte le somme dovute a questa Ditta dovranno essere corrisposte mediante:

☐ 1 – Accredito su c/c postale dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

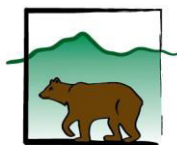
☐ 2 – Accredito su c/c bancario dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

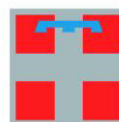
Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

- ☐ 3 – Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):

DICHIARA ALTRESÌ

Di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente dedicato, a darne tempestiva comunicazione.

La firma qui apposta vale come consenso, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Luogo e data

.....

IL DICHIARANTE

.....

DITTA OFFERENTE:				
LOTTO N°				
Offerta di prezzo				
A) Composizione del canone annuale				
	importo complessivo del servizio	importo canone mensile	costo orario	prezzo complessivo
costo della manodopera				
TOTALE costo della manodopera				
costo dei beni utilizzati				
spese generali				
utile d'impresa				
oneri di sicurezza aziendali				
oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso (= € 250,00 per ciascun lotto)				€ 250,00
Totale canone annuale (A)				

B) Importo complessivo offerto			
canone complessivo mensile	% IVA		
Importo complessivo offerto (B)			

N. offerta

Data

Firma del legale rappresentante della Ditta
o del Procuratore speciale (*)

(*) in tal caso, allegare la procura nella busta contenente la documentazione amministrativa

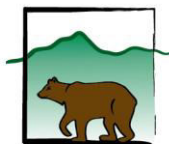
Il sottoscritto altresì DICHIARA:

- di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e nello schema di convenzione e nei documenti ed allegati ivi richiamati;
- di aver valutato tutte le circostanze e condizioni che possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver considerato la propria offerta, nel suo complesso, congrua e remunerativa;
- di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza;
- di aver rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo del lavoro calcolato per formulare l'offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL applicabile;
- che l'offerta economica sarà valida per almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Data

Firma del legale rappresentante della Ditta
o del Procuratore speciale (*)

(*) in tal caso, allegare la procura nella busta contenente la documentazione amministrativa



A.S.L. BI
Azienda Sanitaria Locale
di Biella



Allegato_D_Nomina_resp_esterno

S.O.C. Direzione Medica Ospedale

Direttore f.f: Dott.ssa Antonella Tedesco
Ospedale degli Infermi
Tel. 015-15153413 / 3414 – Fax. 015-15156506
segreteria.direzionemedicaospedale@aslbi.piemonte.it

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano
Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545
www.aslbi.piemonte.it
P.I./Cod. Fisc. 01810260024

LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016

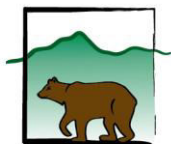
Preso atto che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.
2. L'art. 28 del suddetto Regolamento definisce che:
 - a. comma 1) *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.
 - b. comma 3) *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

L'Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del Direttore Generale / Legale rappresentante *pro tempore*

ricorre, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, alla società _____, in qualità di Responsabile del trattamento, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del



Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto, con contratto od altro atto giuridico che abbia la forma scritta, per lo svolgimento dei compiti previsti dal servizio per l'esecuzione di prestazioni professionali di Assistenza Medica per il Pronto Soccorso e per la Neurologia dalla Ditta _____ e dalle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia di trattamento dei dati informatici.

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato, le finalità del trattamento da rispettare, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento sono qui di seguito esplicitati:

Ambito e natura del trattamento	Finalità trattamento	Durata	Dati personali	Categorie di interessati
Servizio per l'esecuzione di prestazioni professionali di Assistenza Medica per il Pronto Soccorso e per la Neurologia	assicurare la regolare continuità assistenziale presso il Pronto Soccorso e il reparto di Neurologia	01/07/2019 – 30/06/2020	Dati contenuti nelle banche dati aziendali	Utenti / Dipendenti

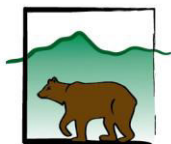
DOVERI E DIRITTI

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti.

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti.

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento.



Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.

Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.

COMPROVA DELLA CONFORMITÀ

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

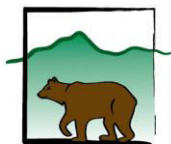
Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a contribuire in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo



necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;
- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono anche previste sanzioni di natura penale.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

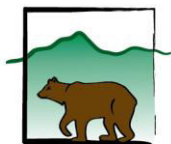
Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione in accordo del considerando art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i dati personali devono essere conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante l'impiego delle misure più opportune, coordinandosi, se necessario, con l'Ente per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei suddetti dati.

Il Responsabile del Trattamento dovrà garantire alla specifica categoria di interessati i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 e i diritti di informazione previsti dalle norme che disciplinano il trattamento dei dati informatici.

Pertanto:

- i dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del



contratto e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge.

- il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.
- il Responsabile a tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, ove previsto, dal Titolare.
- è onere del Responsabile avvertire il Titolare qualora si configuri un qualsiasi rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti.
- il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la sua autorità si siano impegnate alla riservatezza e siano adeguatamente istruite affinché svolgano il trattamento di dati personali nel rispetto del Regolamento e delle istruzioni impartite dal Titolare.
- il Responsabile a tenuto a collaborare con il Titolare del trattamento, tramite adeguate misure tecniche e organizzative, affinché sia garantito un corretto riscontro in caso di richieste pervenute dagli Interessati per l'esercizio dei propri diritti, ivi compreso il diritto all'oblio e alla portabilità ove applicabili.
- il Responsabile assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza.
- i dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili.
- il Responsabile si impegna ad osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati ed in particolar modo si impegna a rispettare il divieto di comunicazione a terzi e di diffusione dei dati personali trattati; questi rimangono di proprietà del Titolare.

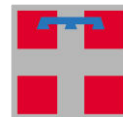
TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

Nella conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare, se espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.

Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in materia di trattamento di dati informatici.

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data

Il Titolare del Trattamento (.....)

Data

Il Responsabile del trattamento